



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E AGEVOLAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21,04 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARIETTA/Daniele	Sindaco	SI'
2. AIMAR/Sergio	Consigliere	SI'
3. CAPUCCHIO/Enrico	Consigliere	SI'
4. GIACOMETTI/Enrico Natale	Consigliere	SI'
5. MICHELOTTI/Marco	Consigliere	SI'
6. PERONA/Nicoletta	Consigliere	SI'
7. CORONA/Luisella	Consigliere	SI'
8. BRACHET CONTOL/Marco	Consigliere	SI'
9. CHIATELLO/Elisa	Consigliere	NO
10. SCARANO/Rinaldo	Consigliere	SI'
11. APRUZZESE/Marco	Consigliere	SI'
12. CAPUCCHIO/Gianluca	Consigliere	SI'
13. ODDI/Carlo	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARIETTA Daniele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Enrico Capucchio, per la relazione si rinvia alla registrazione del 30/07/2020 CD 3/2020;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cafasse non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n.

138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA);

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, trasmesso con protocollo CISA 1318 del 16/06/2020, comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 368.219,54;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29.07.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 35 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Cafasse risulta, al 31.12.2019, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da as-

sumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 76,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 23,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01.06.2020 con la quale sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: **1° ottobre 2020**
- seconda rata: **1° dicembre 2020**
- terza rata: **1° febbraio 2020**
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **1° dicembre 2020**

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Mini-*

stro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5,00%;

Richiamato l'art. 138 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Decreto Rilancio) che così recita:

"1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

Dato atto che l'articolo 106, comma 3-bis del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

Considerato che con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

Evidenziato che in relazione alla situazione di emergenza internazionale il governo è intervenuto con il D.L. 23 febbraio 2020 convertito nella Legge 5 marzo 2020 n. 13 introducendo misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che con i provvedimenti governativi: DPCM 1 marzo 2020 - 4 marzo 2020 - 8 marzo 2020 - 11 marzo 2020 - 22 marzo 2020 - 1 aprile 2020 - 10 aprile 2020 - 26 aprile 2020 è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e produttive;

Evidenziato inoltre che alcune di queste ultime, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

Richiamata la deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 158/2020/r/rif di "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" che propone le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

a) *Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte (punto 1.2) In questi casi, indicati "a titolo esemplificativo e non esaustivo" nell'allegato A della*

delibera (tab. 1a), la riduzione dei coefficienti Kd deve essere proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. Pertanto il calcolo della riduzione applicabile consiste: nella determinazione della riduzione della parte variabile della tariffa (in euro/mq) di ciascuna categoria UND, pari a n. giorni di chiusura / 365 x parte variabile; moltiplicata per il totale dei metri quadrati del locale cui la riduzione si applica.

b) Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (punto 1.3 della del. 158) La casistica è disciplinata dal punto 1.3 della del. 158, e riguarda le UND identificate (sempre "a titolo esemplificativo e non esaustivo") nell'Allegato A, tab. 1b), riconducibili alle categorie oggetto di sospensione obbligatoria che non risulti revocata alla data del 7 maggio, di pubblicazione della delibera stessa. La riduzione che l'Autorità indica per questa casistica è pari alla decurtazione del 25% dei coefficienti Kd, relativi a ciascuna categoria UND. Il procedimento di calcolo è pertanto il medesimo descritto al punto precedente, ponendo pari a 0,25 la frazione ivi calcolata in base al numero di giorni di chiusura ($n.\text{giorni di chiusura} / 365 = 0,25$).

c) Riduzioni per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (punto 1.4). La casistica riguarda le UND identificate ("a titolo esemplificativo e non esaustivo") nell'Allegato A, tab. 2), la cui sospensione non sia riconducibile alle categorie di cui ai punti precedenti. Per tali UND la delibera attribuisce all'Ente territorialmente competente (e non al Comune) il compito di individuare i giorni di chiusura, ai fini dell'applicazione dei fattori correttivi già esplicitati nei due punti precedenti.

e le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:

3.1 [...]i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato[...]

Richiamato l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

Ritenuto di riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione forfettaria pari al 25% della quota variabile, con ciò ritenendo congruo un periodo di riferimento pari a tre mesi e in specifico:

a) per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte come definite nell'Allegato A tab. 1a delibera Arera 158/2020,

b) per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte come definite nell'Allegato A tab. 1b delibera Arera 158/2020,

c) per le altre attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente come definite nell'Allegato A tab. 2 delibera Arera 158/2020,

Le utenze di cui al punto c) avranno diritto alla riduzione solo a seguito di presentazione di formale richiesta sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il Contribuente dovrà attestare l'obbligo di chiusura ed il periodo di chiusura osservato;

Ritenuto inoltre di riconoscere, per il solo anno 2020, un'agevolazione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI, alle utenze domestiche disagiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, come di seguito specificato:

I.S.E.E. inferiore a € 8.265,00 riduzione 25%

Le richieste volte ad ottenere i benefici di cui ai commi precedenti andranno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il **30 settembre 2020** e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti;

Le domande presentate oltre il termine del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 daranno diritto, ai contribuenti in possesso dei requisiti, all'applicazione dei benefici a conguaglio sulle rate non ancora scadute, le domande presentate oltre il 31 dicembre 2020 non saranno accolte;

Ritenuto, pertanto, di modificare per l'anno 2020, il vigente Regolamento della TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/7/2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 29/5/2015 e n. 3 del 31/3/2017 introducendo, ai sensi del citato comma 660, le ulteriori riduzioni sopra citate per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo o dalla Regione Piemonte e per le utenze domestiche in possesso dei requisiti sopra specificati;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ipotizzando che tutte le utenze non domestiche abbiano diritto la riduzione, e tenuto conto delle domande di ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato presentate nel corso degli anni 2019 e 2020, ammonta ad € 15.000,00;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma precedente viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla distribuzione dell'avanzo da parte del Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) e dai risparmi conseguenti alla rinegoziazione dei mutui;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 28 luglio 2020;

Tutto ciò premesso;

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
- 3) di ripartire i costi fissi ed i costi variabili relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella seguente percentuale:
 - a) UTENZE DOMESTICHE 76,50%
 - b) UTENZE NON DOMESTICHE 23,50%
- 4) Di determinare per l'anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:
 - a) **UTENZE DOMESTICHE** (art. 38 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale):

<i>Composizione del nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	0,37840	55,19
2 componenti	0,44147	110,38
3 componenti	0,48652	141,42
4 componenti	0,52256	179,36

5 componenti	0,55860	224,20
6 o più componenti	0,58562	258,70

b) UTENZE NON DOMESTICHE (art. 39 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33816	0,60830
2) Campeggi, distributori carburanti	0,54952	0,98157
3) Stabilimenti balneari	0,41566	0,75115
4) Esposizioni, autosaloni	0,28885	0,52074
5) Alberghi con ristorante	0,90882	1,62980
6) Alberghi senza ristorante	0,62701	1,12903
7) Case di cura e riposo	0,69746	1,25039
8) Uffici, agenzie, studi professionali	0,78201	1,40400
9) Banche ed istituti di credito	0,40862	0,72811
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,75383	1,35484
11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02154	1,82796
12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,69746	1,24578
13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,78905	1,41168
14) Attività industriali con capannoni di produzione	0,59179	1,05991
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	0,71156	1,26882
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,40983	6,09371
17) Bar, caffè, pasticceria	2,56442	4,58065
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,50061	2,68818

19) Plurilicenze alimentari e/o miste	1,53583	2,74655
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,26933	7,63749
21) Discoteche, night club	1,09199	1,95392

c) **UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA** (art. 42 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/giorno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/giorno)</i>
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00415	0,00742
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,01868	0,03339
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,02339	0,04185

5) di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2020.

6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

7) di dare atto che, in forza di modifica al regolamento IUC, limitatamente all'anno 2020, verranno applicate ulteriori riduzioni tariffarie per la componente TARI nello spirito e con le motivazioni della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158 (allegata e facente parte integrante della presente deliberazione), ma con le integrazioni e semplificazioni descritte in premessa come segue:

- alle **utenze non domestiche** una riduzione forfettaria pari al 25% della quota variabile, in specifico:

a) per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte come definite nell'Allegato A tab. 1a delibera Arera 158/2020,

b) per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte come definite nell'Allegato A tab. 1b delibera Arera 158/2020,

c) per le altre attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente come definite nell'Allegato A tab. 2 delibera Arera 158/2020,

Le utenze di cui alla lettera c) avranno diritto alla riduzione solo a seguito di presentazione di formale richiesta sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il Contribuente dovrà attestare l'obbligo di chiusura ed il periodo di chiusura osservato;

- alle **utenze domestiche disagiate** in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, un'agevolazione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI come di seguito specificato:
I.S.E.E. inferiore a € 8.265,00 riduzione 25%

8) di stabilire che le richieste volte ad ottenere i benefici di cui ai commi precedenti andranno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il 30 settembre 2020 e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti;

9) di stabilire inoltre che le domande presentate oltre il termine del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 daranno diritto, ai contribuenti in possesso dei requisiti, all'applicazione dei benefici a conguaglio sulle rate non ancora scadute e che le domande presentate oltre il 31 dicembre 2020 non saranno accolte;

10) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai commi precedenti, stimata in € 15.000,00, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla distribuzione dell'avanzo da parte del Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) e dai risparmi conseguenti alla rinegoziazione dei mutui;

11) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%;

12) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: MARIETTA Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita
